CAPO XXVI - REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA DI "STUDENTI UDITORI"

nella SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 33

assunta in data 31 marzo 2025

Art. 1

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica l'I.C. "Villorba/Povegliano" intende:

- venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato;
- favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

Art.2

Lo Studente Uditore può frequentare le lezioni della S.S.P.G. per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, sentito il Docente coordinatore del Consiglio di classe ricevente.
Non è ammessa la frequenza di un Uditore proveniente dall'Istituto, salvo casi particolari e motivati valutati dal Dirigente Scolastico.
Lo Studente Uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno.
L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.). Al momento dell'ammissione, allo Studente Uditore è fornito un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (terremoto, incendio, etc.). L'Uditore è tenuto a seguire in maniera rigorosa e puntuale tutta la normativa vigente, nonché i protocolli nazionali e interni all'Istituto.
L'ammissione è subordinata alla firma di un apposito modulo di iscrizione come Uditore da parte dei genitori o di chi ne fa le veci lo studente uditore è invitato al versamento del contributo volontario, nella misura definita per gli studenti iscritti

alla stessa classe, inclusa la quota prescritta per la copertura assicurativa.

Art.3

Lo studente Uditore assisterà alle lezioni impartite alla classe, a cui è assegnato per un periodo non superiore a 5 giornate scolastiche consecutive, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha, inoltre, facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.
Lo Studente Uditore potrà accedere e assistere alle attività in aule speciali [laboratori, palestre *et similia*] alle seguenti condizioni:

- ricevere preventivamente un'informazione di base sui rischi presenti nel laboratorio;
- conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- assistere alle esercitazioni in presenza e con l'assistenza dell'insegnante.

Art. 4

Lo studente Uditore è obbligato a rispettare il patto di corresponsabilità, le prescrizioni sancite nei regolamenti d'Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di classe potrà revocare lo *status* di Studente Uditore.

Art. 5

Lo Studente Uditore deve presenziare alle lezioni, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi con il Consiglio di classe, tranne che per documentabili motivi familiari o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dello Studente Uditore, come pure l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi, se lo Studente Uditore è maggiorenne. Al contrario, se lo Studente Uditore è minorenne è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o di chi, facendone le veci, ha firmato la domanda di iscrizione come Studente Uditore.

Art. 6

Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento, si faccia riferimento alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e in modo particolare, ma non esclusivo, al D. Lgs. n° 297/1994 e ss.mm.ii., al D.P.R. 275/1999, alla Legge 107/2015, nel

rispetto del CCNL e di tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento, emanate dalle Autorità competenti a livello nazionale, ministeriale e regionale.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e può essere modificato e integrato dal Consiglio stesso con delibera motivata e secondo le procedure ordinarie.